



Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

Modifica del...

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordinano:

I

L'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 2012¹ sul registro fondiario è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 949a capoverso 3 e 949c del Codice civile² (CC),
visti gli articoli 19 capoverso 4, 23e, 34b capoverso 7, 34c capoverso 5, 40 capoverso 2 e 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 settembre 2011³ sul registro fondiario (ORF);
visti gli articoli 7 capoverso 5 e 46 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992⁴ sulla misurazione ufficiale (OMU),

Titolo di partizione dopo l'art. 7

Sezione 3a: Piano per il registro fondiario

Art. 7a Contenuto

Il piano per il registro fondiario secondo l'articolo 7 OMU (piano per il registro fondiario) contiene i seguenti dati della misurazione ufficiale su:

- a. i punti e le linee di confine degli immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti e delle miniere;

RU

- 1 RS 211.432.11
- 2 RS 210
- 3 RS 211.432.1
- 4 RS 211.432.2

- b. i confini delle servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo (art. 732 cpv. 2 CC);
- c. i territori con spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC);
- d. i punti fissi;
- e. gli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 9 giugno 2017⁵ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) nonché le altre costruzioni e installazioni esistenti;
- f. le caratteristiche della superficie del terreno;
- g. i confini sovrani;
- h. gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁶ sui nomi geografici (ONGeo);
- i. altri oggetti, nella misura in cui sono rilevanti per lo sfruttamento del fondo;
- j. i nomi geografici.

Art. 7b Precisione e attendibilità

L'UFRF e la D+M stabiliscono in un'istruzione comune i requisiti di precisione e attendibilità del piano per il registro fondiario per i confini di:

- a. beni immobili;
- b. diritti per sé stanti e permanenti ai beni immobili, differenziati secondo la superficie;
- c. servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo;
- d. territori con spostamenti di terreno permanenti.

Titolo di partizione dopo l'art. 7b

Sezione 3b: Documenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario

Art. 7c Descrizione del fondo

¹ La descrizione del fondo comprende:

- a. il nome del comune;
- b. il numero e la superficie in m² del bene immobile rispettivamente del diritto per sé stante e permanente;
- c. un'informazione adeguata sull'ubicazione degli oggetti interessati, come ad esempio il nome locale o il nome della strada;

⁵ RS 431.841

⁶ RS 510.625

- d. gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c ONGeo7;
- e. una lista degli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b OREA⁸ nonché delle altre costruzioni e installazioni esistenti;
- f. indicazioni sulle caratteristiche della copertura del suolo.

² La descrizione del fondo è da datare.

Art. 7d Documenti di mutazione

¹ I documenti di mutazione sono costituiti dal piano di mutazione e dalla tabella di mutazione. Forniscono informazioni sulle modifiche intervenute nell'andamento dei confini dei beni immobili e dei diritti per sé stanti e permanenti.

² Il piano di mutazione contiene segnatamente:

- a. il nome del Comune e il numero della mutazione;
- b. il vecchio e il nuovo stato degli oggetti interessati con la messa in evidenza grafica delle modifiche previste;
- c. il vecchio e il nuovo numero del fondo;
- d. un'informazione adeguata sulla localizzazione degli oggetti interessati, per esempio il nome locale o il nome della strada;
- e. la direzione del nord, la scala del piano nonché
- f. la data d'esecuzione e la firma dell'ingegnere geometra.

³ La tabella di mutazione contiene segnatamente:

- a. il nome del Comune e il numero di mutazione;
- b. la superficie aggiunta o tolta agli immobili o ai diritti per sé stanti e permanenti in m²;
- c. le eventuali differenze di arrotondamento;
- d. la data d'esecuzione e la firma dell'ingegnere geometra.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

Dipartimento federale di giustizia e
polizia:

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport:

...

...

⁷ RS 510.625

⁸ RS 431.841

Karin Keller-Sutter

Viola Amherd

